


Multe stradali: da oggi, ricorsi entro 30 giorni



Ridotto il termine per impugnare le multe stradali: 30 giorni dalla data in cui il trasgressore ne viene a conoscenza.

Dimezzati i tempi per opporsi alle multe stradali che saranno accertate dal 7 ottobre in poi. Lo ha stabilito il **decreto taglia-riti del processo civile [1]**, che ha ridotto il termine per proporre ricorso al giudice di pace da 60 a **30 giorni**. Il termine decorre dalla data in cui la multa viene portata a conoscenza del trasgressore: il che può avvenire contestualmente alla infrazione o con successiva notifica del verbale presso il domicilio.

Il ricorso presentato oltre il nuovo termine sarà dichiarato **inammissibile**.

Se il ricorrente risiede all'estero, il termine per ricorrere rimane sempre di 60 giorni.

Una novità rilevante che va ad accostarsi a quella dello scorso gennaio 2010,

relativa all'introduzione del **contributo unificato** (ossia la tassa per l'avvio del procedimento) **di 37 euro** (oltre 8 euro di bollo) per i ricorsi contro multe stradali e che di certo non avvantaggia gli automobilisti. I tempi per ricorrere alla giustizia appaiono oggi **troppo risicati** e disincentivano la presentazione di ricorsi per sanzioni irrisorie. Potrebbe sembrare infatti paradossale pagare un contributo unificato di 37 euro per contestare una multa di 35 euro. E, se è pur vero che, in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice condanna l'ente accertatore a rifondere le spese del giudizio nei confronti della parte vincitrice, è anche vero che spesso Comuni e Province non pagano mai le condanne giudiziali.

Il decreto ha inoltre stabilito che tali opposizioni dovranno essere trattate seguendo il **rito delle cause lavoro** e che competenti a decidere saranno, in ogni caso, i **giudici di pace**. La loro attività decisoria risulterà, inoltre, molto limitata. Se fino ad oggi il magistrato poteva rigettare l'opposizione e modificare la sanzione inflitta, alleggerendola, ora non ha più questa facoltà. La nuova legge ha infatti disposto che il giudice, quando rigetta l'opposizione, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie, né evitare la diminuzione dei punti dalla patente di guida.

Per le violazioni accertate prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, **anche se ancora non notificate**, i termini per la proposizione del ricorso **rimangono comunque immutati** (60 giorni).

Rimane altresì invariato il termine di 60 giorni per presentare ricorso al **Prefetto** e quello (sempre di 60 giorni) entro cui pagare la sanzione irrogata (termine, quest'ultimo, trascorso il quale la multa verrà raddoppiata). Sempre di 60 giorni è il termine entro cui inviare la dichiarazione sull'effettivo conducente del mezzo.

di NICOLA POSTERARO